

Allegato A1 Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione

biogeni

(secondo l'art. 12b cpv. 2 LIOm)

Indicazioni importanti per la compilazione del modulo

- Il modulo deve essere compilato se il carburante è ottenuto interamente a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni.
- Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, è possibile aggiungere altre righe alle tabelle o fornire le indicazioni necessarie su un foglio separato.

1. Materie prime per la produzione di carburante

Quali materie prime vengono utilizzate per produrre il carburante? Rispondere alle tre domande e seguire i relativi rinvii. In seguito passare al punto 2.

1. Le materie utilizzate soddisfano le condizioni della lista positiva della Direzione generale delle dogane ¹ ?	<input type="checkbox"/> Sì → compilare il punto 1.1	<input type="checkbox"/> No
2. Vengono utilizzate materie prime prive di valore economico (senza valore) ² non figuranti sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane?	<input type="checkbox"/> Sì → compilare il punto 1.2	<input type="checkbox"/> No
3. Vengono utilizzate materie prime che hanno un valore economico e non figurano sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane?	<input type="checkbox"/> Sì → compilare il punto 1.3 (compresi supplementi)	<input type="checkbox"/> No

1.1 Sostanze figuranti sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane nel rispetto delle relative condizioni

Le seguenti informazioni devono essere fornite solo in caso di biocarburanti liquidi.

Materiale di base/ materia prima	Provenienza/ottenimento/designazione, rifiuti e residui provenienti da	Osservazioni

¹ La lista attuale è pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane dedicato all'imposta sugli oli minerali: www.iom.admin.ch > Biocarburanti.

² Sostanze fornite gratuitamente allo stabilimento di fabbricazione o per le quali il fornitore ha pagato una tassa di smaltimento. Le spese di trasporto non vengono prese in considerazione.

Se in un'azienda (anche agricola) risultano rifiuti o residui che l'azienda stessa trasforma per ottenere carburante, tale azienda deve provare in modo attendibile (p. es. conferme, perizie, analisi, documenti, foto) che le sostanze non hanno valore o che per la loro consegna è stata pagata una tassa di smaltimento.

1.2 Sostanze prive di valore economico (sostanze senza valore)

Indicare tutte le materie prime non figuranti sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane e che sono prive di valore economico (senza valore).

Materiale di base/ materia prima	Provenienza/ottenimento/designazione, rifiuti e residui provenienti da	Osservazioni

1.3 Sostanze che hanno un valore economico e non figurano sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane

Indicare singolarmente e per ogni azienda di produzione (ovvero l'azienda presso la quale sono risultati i rifiuti o residui) tutte le sostanze non figuranti sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane e che hanno un valore economico. Indicare l'indirizzo completo dell'azienda di produzione. Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, è possibile fornire le indicazioni su un foglio separato, sulla base del seguente schema (compresa la numerazione progressiva).

N.	Materiale di base/materia prima	Provenienza/ottenimento/designazione, rifiuti e residui provenienti da	Azienda di produzione (nome, indirizzo)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Per ogni riga, compilare un «Supplemento all'allegato A1» (disponibile al sito www.iom.admin.ch → Biocarburanti). Per la numerazione dei supplementi seguire la numerazione della tabella.

2. Stato della tecnica

Durante la produzione vengono liberati altri gas a effetto serra o agenti inquinanti?

- No
 Sì → Quali?

Durante la produzione del carburante viene liberato metano?

- No
 Sì → A quanto ammonta la perdita di metano? Quota: %

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di aver compilato il modulo in modo veritiero.

Si impegna a comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche e sociali nonché i cambiamenti relativi al flusso delle merci e alle persone coinvolte nel commercio.

Conferma di aver preso atto delle spiegazioni relative al modulo.

Il richiedente informa tutte le persone coinvolte nel flusso delle merci e nel circuito commerciale riguardo alle esigenze.

Prende inoltre atto del fatto che una violazione dell'obbligo di dichiarazione, di informazione e della prova costituisce un'infrazione ai sensi della legge sull'imposizione degli oli minerali, sanzionata con una multa.

Luogo	Data	Firma giuridicamente valida
	

Allegati:

- supplemento/i all'allegato A1 (mod. 45.85), compresi documenti da presentare
-

Spiegazioni relative all'allegato A1 (mod. 45.85)

1. Basi legali

Le basi legali generali sono desumibili dalle spiegazioni relative al modulo 45.85.

Secondo l'articolo 12b capoverso 2 della legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61), le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a-d dello stesso articolo sono considerate in ogni caso soddisfatte se i biocarburanti sono prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

2. Principio

Per valutare se un biocarburante è stato prodotto da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni (ai sensi dell'art. 12b cpv. 2 LIOm) si applica il seguente principio.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOm si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

- 1. sostanze figuranti sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane nel rispetto delle relative condizioni**
- 2. sostanze prive di valore economico**
- 3. sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali**

In caso di biocarburanti liquidi è necessario indicare sempre le materie prime utilizzate, anche se figurano sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane (punto 1.1).

Le sostanze che non figurano sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane e non soddisfano le relative condizioni devono essere indicate singolarmente ai punti 1.2 e/o 1.3. Affinché sia possibile valutare se una sostanza con valore economico (punto 1.2) costituisce un rifiuto o un residuo ai sensi della LIOm, alla domanda occorre allegare la documentazione necessaria (vedi apposite rubriche). I documenti presentati sono trattati in modo strettamente confidenziale e sottostanno al segreto d'ufficio.

Per quanto riguarda lo stato della tecnica, vengono prese in considerazione le emissioni dirette nell'aria, nell'acqua e nel suolo generate dal processo (p. es. metano residuo dalla produzione di biogas o emissioni di sostanze volatili dalla produzione di biodiesel). Tali emissioni devono essere conformi agli ultimi sviluppi della tecnica.

3. Obbligo di notifica del richiedente in caso di cambiamenti relativi alle indicazioni fornite

Il richiedente deve comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche e sociali nonché i cambiamenti relativi al flusso delle merci e alle persone coinvolte nel commercio (art. 19h cpv. 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali, OIOm; RS 641.611). La Direzione generale delle dogane valuta poi se deve essere presentata una nuova domanda.

4. Infrazioni

La violazione dell'obbligo di dichiarazione, di informazione, di plausibilità e della prova costituisce un'infrazione ai sensi della LIOm. Viene inoltre sanzionato con una multa chiunque fornisce dati non veritieri concernenti l'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali oppure, dopo l'ottenimento dell'agevolazione fiscale, commette un'infrazione relativa a tali esigenze. Inoltre, in questi casi l'imposta sugli oli minerali viene riscossa posticipatamente.